

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 104

A.S. n. 2989: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare"(Approvato dalla Camera dei deputati).

Giugno 2004

INDICE

Articolo 1.....	pag. 1
Articoli 1- <i>bis</i>	pag. 3

Articolo 1

Il presente articolo autorizza a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari a 6,450 mln di euro a decorrere dal 2005 per gli interventi straordinari volti all'adeguamento infrastrutturale e alla riqualificazione urbana della predetta città, scelta come sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Il relativo onere è finanziato mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 13 della legge n. 166 del 2002, così come rifinanziata dalla legge finanziaria per il 2004 (comma 1).

Il comma 2 prevede che il programma di interventi sia predisposto dal comune di Parma ed approvato con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT quantifica in circa 70 mln di euro le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi necessari, ritenendo sufficiente al finanziamento delle opere, sulla base degli attuali tassi di riferimento, l'autorizzazione del limite di impegno quindicennale di 6,450 mln di euro. La stessa RT indica poi nel dettaglio le opere che verranno realizzate, con i relativi fabbisogni finanziari.

Al riguardo, trattandosi di autorizzazioni di spesa formulate come limiti di impegno, non si evidenziano profili problematici per quanto attiene alla quantificazione degli oneri.

Come segnalato in analoghe circostanze dall'organo di controllo¹, sarebbe utile in questi casi acquisire maggiori informazioni sulle opere

¹ CORTE DEI CONTI, *Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2003*, Doc. XLVIII, n.8, pagina 7.

programmate, al fine di valutare se le risorse stanziare, sebbene configurate come tetto di spesa, siano idonee a consentire l'effettivo completamento degli interventi, in modo da escludere ragionevolmente la necessità in futuro di far ricorso ad ulteriori finanziamenti per effettuare altre spese connesse agli interventi oggetto della norma.

Sul punto, il rappresentante del Governo² ha precisato, nel corso dell'esame in prima lettura, che la scelta dei progetti da realizzare - indicati nella RT - è stata operata dal comune di Parma, per cui risulterebbero fugati i dubbi inerenti la possibilità che l'effettivo programma di interventi risulti diverso ed eventualmente più oneroso di quello riportato nella RT.

Con il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, si autorizza il comune di Parma e i comuni dei capoluoghi delle province limitrofe ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma per ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico, attinenti, in particolare, ai collegamenti con gli aeroporti lombardi ed emiliani e allo svolgimento di attività convegnistiche ed istituzionali.

Al riguardo, si osserva che andrebbero approfondite le concrete modalità di attuazione del suddetto programma, al fine di valutare la realizzabilità di un piano di interventi infrastrutturali rispettando l'asserita assenza di oneri per la finanza pubblica.

² CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 19 maggio 2004, pagina 68.

Articolo 1-*bis*

Il presente articolo autorizza l'ulteriore spesa complessiva di 20 mln di euro per il 2004 a favore del comune di Parma, di cui 16 per il sistema dei trasporti pubblici locali e per la diffusione di auto a basso impatto ambientale, 3,5 per le isole ecologiche e per la gestione integrata dei rifiuti urbani e 0,5 per la realizzazione di infrastrutture per convegni nei capoluoghi delle province limitrofe alla provincia di Parma.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge n. 448 del 1998, iscritta sul fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2004.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, trattandosi di tetti di spesa. Sarebbe comunque auspicabile l'acquisizione di informazioni circa la congruità delle risorse stanziata rispetto alle finalità previste, in particolare in relazione ai 0,5 mln di euro finalizzati alla costruzione di strutture per convegni, atteso che, mentre nella versione originaria dell'articolo tale stanziamento ineriva ad una finalità (il monitoraggio dell'inquinamento urbano) certamente suscettibile di essere realizzata utilmente in misura anche solo parziale - in modo tale da garantire il rispetto del tetto di spesa -, la costruzione di strutture per convegni non appare frazionabile, per cui si potrebbe di fatto determinare la necessità di ricorrere in seguito ad ulteriori finanziamenti.

Per quanto attiene alla copertura, si ricorda che l'autorizzazione di spesa di cui si dispone la riduzione è pari a circa 206,5 mln di euro

(allegato 2 della legge finanziaria per il 2004) e che gli interventi finanziati attraverso il predetto stanziamento appaiono compatibili con la riduzione *de qua*, essendo la loro attuazione modulabile sulla base delle risorse disponibili. Anche lo stanziamento inciso sembra presentare per sua natura la necessaria flessibilità, anche se occorrerebbe conoscere lo stato dell'utilizzo delle risorse in questione.